

Fisco, 2022, 12, 1151 (commento alla normativa)

# CLAUSOLE DELL'ATTO DI *TRUST* CHE PORTANO ALL'INTERPOSIZIONE: LA PRASSI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

di Ennio Vial (\*)

Risp. 01-12-2021, n. 796, epigrafe

Risp. 11-01-2022, n. 9, epigrafe

D.P.R. 22-12-1986, n. 917, Art. 44. - Redditi di capitale [Testo post riforma 2004]

D.P.R. 22-12-1986, n. 917, Art. 47-bis. - Disposizioni in materia di regimi fiscali privilegiati [Testo post riforma 2004]

Negli ultimi periodi l'Agenzia delle entrate ha espresso la sua posizione in tema di interposizione fiscale dei *trust* con le risposte a interpello n. 796 del 1° dicembre 2021 e n. 9 dell'11 gennaio 2022. Rispetto al passato, quando le indicazioni fornite dall'Ufficio si risolvevano in principi generali che il contribuente doveva declinare al caso concreto, gli interventi più recenti scendono su questioni di maggior dettaglio, affrontando casi concreti dove le conclusioni dell'Agenzia non possono essere ritenute assolutamente scontate. Non mancano, tuttavia, alcune sbavature nel ragionamento. Ad esempio, nella risposta n. 796/2021 si dichiara l'interposizione del *trust* nei confronti del disponente a fronte di una invasività dei beneficiari.

Sommario: 1. Premessa - 2. Risposta a interpello n. 796/2021: il beneficiario invasivo - 3. Risposta a interpello n. 9/2022: la Stiftung del Liechtenstein - 3.1. Giudizio dell'Agenzia sull'interposizione della Stiftung - 4. Davvero interposta la Fondazione della risposta n. 9/2022? - 5. Conclusioni dell'Agenzia in tema di imposizione indiretta - 6. Non tutta l'interposizione vien per nuocere: ulteriori riflessioni a margine della risposta n. 9/2022 1. Premessa

Nel presente intervento analizzeremo i recenti interventi di prassi dell'Agenzia delle entrate in tema di interposizione di *trust*. L'interposizione fiscale del *trust* fu per la prima volta affrontata nella risoluzione n. 8/E/2003 e a quell'intervento seguirono solo, dopo diversi anni, la circolare n. 43/E/2009 e la circolare n. 61/E/2010. Quest'ultimo documento, che ripropone ampliandolo anche il contenuto della circolare n. 43/E/2009, rappresenta il punto di riferimento per chi vuole conoscere il pensiero dell'Agenzia delle entrate in tema di interposizione del *trust*.

Più recentemente l'Ufficio è intervenuto sul tema anche con le risposte ad interpello n. 381 dell'11 settembre 2019, n. 398 del 10 giugno 2021, n. 796 del 1° dicembre 2021 ed infine con la risposta n. 9 dell'11 gennaio 2022, oggetto di commento nel presente intervento.

Evitiamo in questa sede di ripercorrere i punti contenuti nella circolare n. 61/E/2010.

Ci limitiamo a ricordare, sintetizzando e approssimando il pensiero dell'Agenzia delle entrate, come l'interposizione fiscale del *trust* emerga tutte le volte in cui il *trustee* non è libero di operare in quanto *influenzato* o, peggio, *vincolato da altri soggetti*, quali ad esempio il disponente o i beneficiari del *trust* stesso.

Gli ultimi due interventi in ordine temporale risultano di particolare interesse in quanto l'interposizione è desunta dall'esame delle **clausole dell'Atto istitutivo**. Ad onore del vero, anche nella risposta n. 381 dell'11 settembre 2019, l'Agenzia delle entrate aveva asserito l'interposizione del *trust* muovendo dalla lettura dell'Atto istitutivo. Tuttavia, in quel caso, ad avviso di chi scrive, le conclusioni dell'Ufficio apparivano sostanzialmente scontate in quanto l'influenza sul *trustee* era oltremodo evidente (1).

Negli ultimi due interpelli, invece, i casi sono più complessi e la risposta dell'Ufficio, ancorché tutto sommato condivisa da chi scrive, appare meno scontata. Possiamo, per i motivi che vedremo, affermare che queste due risposte ad interpello rappresentano le prime analisi di

dettaglio fatte dall'Agenzia delle entrate in quanto, trattandosi di casi meno "grossolani" di altri precedentemente proposti, richiedono un'analisi più chirurgica dell'atto da parte dell'Ufficio.

### 2. Risposta a interpello n. 796/2021: il beneficiario invasivo

La risposta ad interpello n. 796 del 1° dicembre 2021 affronta il caso di un **trust fiscalmente residente in Italia**, giudicato **interposto** in ragione dell'invasività dei beneficiari. Nonostante l'interesse che la risposta presenta per gli operatori, la stessa è passata abbastanza inosservata salvo qualche rara eccezione.

Se possiamo anticipare che la tesi dell'interposizione può essere accolta in relazione alla casistica proposta all'Ufficio, la stessa appare palesemente errata nelle conclusioni laddove, in ragione dell'invasività dei beneficiari, si ritiene il **trust interposto** nei confronti del **disponente**. Questo aspetto è stato rilevato solo in pochissimi interventi<sup>(2)</sup>.

Ebbene, sul presupposto che nel caso oggetto dell'interpello l'interposizione deve essere intesa nei confronti del beneficiario e non del disponente, è interessante esaminare le **clausole** dell'atto citate dalla risposta al fine di cogliere quali sono le previsioni che hanno determinato l'interposizione.

Dalla lettura, pare di intuire che il giudizio dell'Ufficio si sia fondato sul fatto che il potere gestionale del *trustee* risulta subordinato al preventivo **consenso del guardiano**, il quale - si badi - non è rappresentato dai beneficiari ma è semplicemente il professionista di fiducia nominato da essi.

L'Agenzia delle entrate rileva che, "Sulla base di tali previsioni, si ritiene che, seppur indirettamente attraverso il guardiano, i 'beneficiari lavoratori' possono ingerire nella gestione del patrimonio del *trust*".

Francamente, la presa di posizione dell'Agenzia appare un po' eccessiva. Sicuramente un potere di nomina e revoca del *trustee* da parte dei beneficiari potrebbe essere inteso come un elemento di ingerenza sulla vita del *trust*, tuttavia il fatto che la **nomina del guardiano** possa essere operata dai **beneficiari** o dal **disponente** stesso appare una circostanza assolutamente naturale per l'operatività del *trust*. La soluzione di far nominare il guardiano dal giudice o da un soggetto estraneo alla famiglia appare peraltro contraria all'economicità e alla fluidità del *trust*.

Analogamente, appare irrilevante il fatto che il guardiano sia un professionista di fiducia.

Se questa impostazione non potesse essere accettata, si dovrebbe ipotizzare *trust* dove il quardiano risulta di **nomina giudiziale**. La realtà, invero, è diversa.

Forse le clausole dell'atto che portano all'interposizione sono altre.

Nell'atto, ad esempio, è scritto che, "quando una clausola dell'Atto istitutivo dispone che un potere del *trustee* sia sottoposto al suo consenso e non vi sia nessun soggetto che rivesta la qualifica di guardiano, il *trustee* non ha attribuito quel potere (cfr. art. 44)".

È necessario appurare quali sono gli atti che richiedono il consenso del guardiano. Una simile clausola, se chi scrive l'ha correttamente intesa, porterebbe in capo ai beneficiari alla possibilità di bloccare l'operato del *trustee* attraverso la **revoca del guardiano**.

Chi scrive ritiene forse sintomatica di una certa soggezione anche il **rendiconto mensile** che il *trustee* deve predisporre per il guardiano. Generalmente, il rendiconto ha una cadenza più lunga nel tempo e a volte viene predisposto anche con una periodicità superiore all'anno.

Una clausola problematica è anche quella di prevedere la **revocabilità** del *trustee* da parte dei **beneficiari**. Si può asserire, ma ogni valutazione deve sempre essere fatta caso per caso, che un soggetto che può essere revocato dai beneficiari possa essere astrattamente influenzato da questi.

Un'altra clausola problematica è quella che prevede la possibilità per i beneficiari, dopo un determinato periodo di tempo, di chiudere anticipatamente il *trust* a loro vantaggio.

Concludendo, osserviamo come le conclusioni della risposta ad interpello siano condivisibili nel senso di ritenere il **trust interposto**; tuttavia, a differenza di quanto indicato nella risposta, l'interposizione deve realizzarsi nei confronti del soggetto che esercita un potere invasivo e quindi nei confronti dei **beneficiari** e non del disponente. Inoltre, chi scrive ritiene di pesare la

"gravità" di alcune clausole dell'atto in modo diverso rispetto a quella che pare essere la valutazione dell'Agenzia. In particolare, si ribadisce la piena legittimità di una clausola che preveda la nomina del guardiano da parte dei beneficiari o del disponente.

Passiamo a questo punto ad esaminare il caso della risposta ad interpello n. 9 dell'11 gennaio 2022 avente ad oggetto una Fondazione non residente. La risposta appare oltremodo interessante in quanto le conclusioni relative alla *Stiftung* del Liechtenstein possono essere estese anche al *trust*.

## 3. Risposta a interpello n. 9/2022: la Stiftung del Liechtenstein

Il caso della risposta ad interpello 11 gennaio 2022, n. 9 è quello di una Fondazione (*Stiftung*) in Liechtenstein con fondatori nove persone fisiche residenti in Italia, oramai tutte decedute. Nella Fondazione, pochi giorni dopo la sua costituzione, i fondatori hanno trasferito a titolo gratuito un'area boschiva situata in Austria.

Ai sensi dell'attuale statuto, la **Fondazione** ha **durata illimitata** e ha lo scopo di amministrare il patrimonio a favore dei beneficiari.

La stessa è dotata dei seguenti organi:

- Consiglio di Fondazione (equivalente al trustee);
- Assemblea dei beneficiari;
- Comitato Consultivo (equivalente al guardiano).

Nel 2020, anche in conseguenza dell'avvio di trattative per la cessione dell'area boschiva, il Consiglio ha adottato un nuovo statuto e un nuovo regolamento.

In base al nuovo statuto il **Consiglio della Fondazione**, che si compone di due membri non residenti in Italia, rappresenta l'Organo supremo della Fondazione cui spetta la gestione, la rappresentanza e l'amministrazione del patrimonio della Fondazione stessa.

Il Consiglio agisce in piena **autonomia**, ed in assenza di direttive da parte dei beneficiari i suoi membri possono essere revocati solo per giusta causa.

Non possono essere membri del Consiglio di Fondazione i beneficiari o le persone ad essi associate.

Ciò comporta, quindi, che il potere direttivo non può essere esercitato direttamente dai beneficiari e da soggetti ad essi collegati.

L'**Assemblea dei beneficiari** è un organo composto dagli eredi di seconda e terza generazione dei capostipiti dei diversi rami della famiglia dei fondatori.

Dalla risposta di interpello si apprende, inoltre, che l'Assemblea dei beneficiari ha come unico potere, riconosciuto dal regolamento, la nomina e la revoca dei membri del Comitato Consultivo che è composto da sei membri nominati tra i beneficiari o i loro successori.

#### Il Comitato Consultivo:

- può revocare i membri del Consiglio, in presenza di giusta causa;
- ha diritto di essere ascoltato dal Consiglio con riferimento alla gestione e all'amministrazione del patrimonio della Fondazione. In tale ambito, il Consiglio non è vincolato alle raccomandazioni del Comitato Consultivo, bensì ha completa discrezione decisionale;
- in caso di delibere aventi ad oggetto l'alienazione di parti consistenti del patrimonio o l'estinzione della Fondazione, il Consiglio deve consultare "obbligatoriamente" il Comitato Consultivo. Se, previa discussione con il Consiglio, il Comitato Consultivo nega l'approvazione, il Consiglio può procedere in merito "solo" con delibera all'unanimità e motivazione scritta della decisione;
- ha diritto di consultare in qualsiasi momento i libri e i registri della Fondazione.

Volendo traslare la casistica della *Stiftung* del Liechtenstein al *trust*, potremmo inquadrare l'Assemblea dei beneficiari come l'insieme dei **beneficiari del** *trust*; il Consiglio di Fondazione come il *trustee* ed il Comitato Consultivo come il *guardiano*.

I beneficiari non hanno diritto di nomina o revoca del *trustee* (Consiglio di Fondazione) ma solo di nomina del guardiano (Comitato Consultivo). Il **potere di revoca** del *trustee* spetta solo al guardiano e solo per giusta causa.

La configurazione appare sostanzialmente genuina, se non per il fatto che il guardiano (Comitato Consultivo) è composto dai beneficiari.

Nella risposta ad interpello, inoltre, si appura che, prima della modifica dello statuto e del regolamento realizzata nel 2020, gli organi e il loro rapporto erano impostati in modo differente. Era, infatti, previsto che l'Organo supremo della Fondazione fosse l'Assemblea dei beneficiari tramite il "Comitato esecutivo" da questa nominato. Possiamo sin d'ora intuire come l'impostazione previgente presentasse dei chiari profili di criticità nei confronti dei beneficiari. Proseguiamo, ad ogni buon conto, con l'esame dei fatti.

A seguito della cessione dell'area il Consiglio di Fondazione intende attribuire ai beneficiari la relativa **liquidità**.

Il contribuente chiede se la Fondazione sia qualificabile come un **soggetto interposto** o un soggetto **opaco**. Si chiede, inoltre, quale sia il trattamento ai fini delle **imposte indirette**, considerato che al momento del trasferimento da parte dei fondatori della proprietà boschiva nella Fondazione (fase iniziale) non è stata corrisposta l'imposta di donazione in Italia.

3.1. Giudizio dell'Agenzia sull'interposizione della Stiftung

L'Agenzia rileva che, in linea di principio, una **Fondazione di famiglia del Liechtenstein** può essere considerata un istituto analogo al trust se presenta gli elementi caratteristici di quest'ultimo e, conseguentemente, può essere soggetta alle disposizioni allo stesso applicabili<sup>(3)</sup>.

L'Agenzia evidenzia, inoltre, che: "Affinché un *trust* possa essere qualificato soggetto passivo, ai fini delle imposte sui redditi, costituisce elemento essenziale l'effettivo potere del *trustee* di amministrare e disporre dei beni a lui affidati dal disponente.".

Nella risposta ad interpello n. 9/2022, si legge inoltre che, come chiarito con circolare del 23 dicembre 2013, n. 38/E, non solo nel caso di possesso diretto di attività estere da parte del contribuente, ma anche nel caso in cui le predette attività siano possedute dal contribuente per il tramite di interposta persona, sussiste l'obbligo di compilazione del **quadro RW** della dichiarazione dei redditi, di cui all'art. 4 del D.L. 28 giugno 1990, n. 167.

È il caso, ad esempio, di soggetti che abbiano l'effettiva disponibilità di attività finanziarie e patrimoniali "formalmente" intestate ad un *trust* (sia esso residente che non residente).

Ogni qualvolta il *trust* sia un semplice **schermo formale** e la disponibilità dei beni che ne costituiscono il patrimonio sia da attribuire ad altri soggetti, disponenti o beneficiari del *trust*, lo stesso deve essere considerato come un soggetto meramente interposto ed il patrimonio (nonché i redditi da questo prodotti) deve essere ricondotto ai soggetti che ne hanno l'effettiva disponibilità.

Con riferimento al caso di specie, l'Agenzia esamina se la Fondazione possa dirsi **interposta**. L'Agenzia rileva che le modifiche allo statuto e al regolamento sono avvenute solo 8 giorni prima della cessione del terreno boschivo facente parte della Fondazione e, quindi, per valutare l'interposizione si devono valutare il **regolamento** e l'**Atto istitutivo** vigenti nei decenni anteriori.

L'Agenzia osserva che dall'esame della documentazione emergono i seguenti aspetti caratterizzanti la Fondazione:

- i fondatori (ora deceduti) erano anche i beneficiari;
- l'"**Organo supremo**" della Fondazione era l'Assemblea dei beneficiari, alla quale, come abbiamo già evidenziato, era attribuito il potere di deliberare in merito alla nomina e alla sostituzione dei membri del Comitato esecutivo e nelle altre materie riservate dallo statuto a tale organo. Appuriamo a questo punto che il Comitato esecutivo non è nient'altro che un organo decisionale dell'Assemblea dei beneficiari ma non ha il ruolo di *trustee*, che viene riservato in ogni caso al Consiglio della Fondazione;
- i **poteri dell'Assemblea dei beneficiari** erano esercitati, irrevocabilmente, dal Comitato esecutivo, composto da quattro membri nominati, tra i beneficiari o discendenti di questi,

dall'Assemblea stessa;

- i **membri del Consiglio e del Comitato esecutivo**, che non siano beneficiari, partecipano alle delibere dell'Assemblea dei beneficiari solo con voto consultivo. Si coglie in questo caso come il vero potere in sede al Consiglio e al Comitato esecutivo spetti ai beneficiari;
- l'**amministrazione** e la **gestione** del patrimonio della Fondazione spettano al Consiglio "in collaborazione con il Comitato esecutivo". Da questa indicazione potremo ritenere che il Comitato esecutivo abbia un ruolo simile a quello di un guardiano o quello di un co-*trustee*;
- gli **atti di scioglimento** della Fondazione, di **modifica dello statuto** e **alienazione del patrimonio** della stessa sono sottoposti ad autorizzazione dell'Assemblea dei beneficiari;
- il Consiglio e il Comitato esecutivo possono **impugnare le delibere** dell'Assemblea dei beneficiari solo per violazione di legge.

L'Agenzia rileva correttamente come la Fondazione si caratterizzi per una forte **ingerenza** da parte degli originari fondatori, in una fase iniziale, e da parte dei beneficiari, successivamente. Inoltre, evidenzia che la decisione di cedere l'area e le trattative sono state realizzate prima della modifica del regolamento nella vigenza delle vecchie regole.

L'Agenzia, tuttavia, rileva come anche dallo statuto e dal regolamento del 2020 non emerga una **piena autonomia** del Consiglio (*trustee*) rispetto al Comitato Consultivo (guardiano).

Ad esempio, come abbiamo già segnalato, esiste un obbligo di consultazione del Comitato per l'alienazione di beni significativi o lo scioglimento della Fondazione.

Il problema sta nel fatto che la figura del guardiano si sovrappone a quella dei beneficiari. La conseguenza dell'**interposizione della Fondazione** è l'attribuzione dei redditi da questa prodotti direttamente ai beneficiari che si vedranno imputare la **plusvalenza** derivante dalla cessione dell'area boschiva. Invero, emerge con chiarezza come detta plusvalenza non risulti imponibile ai sensi dell'art. 67, comma 1, lett. b), del T.U.I.R., in quanto trattasi di beni immobili diversi dalle aree edificabili, detenuti per un periodo superiore a 5 anni.

L'Agenzia ricorda, per completezza, che i beneficiari son tenuti alla compilazione del quadro RW e al pagamento dell'IVIE $^{(4)}$ .

#### 4. Davvero interposta la Fondazione della risposta n. 9/2022?

Volendo esprimere un giudizio in merito alle conclusioni dell'Ufficio, ricordando l'ovvio presupposto per cui un giudizio compiuto potrebbe essere possibile solo con una analisi puntuale dell'Atto istitutivo, possiamo sintetizzare il pensiero dell'Agenzia in questi due punti:

- innanzitutto una **modifica dell'Atto istitutivo** del *trust* non può sanare una eventuale precedente interposizione, soprattutto se le trattative relative al compimento di qualche operazione rilevante ai fini del *trust* erano già state condotte in precedenza;
- un elemento dell'interposizione discende dal fatto che i **beneficiari coincidano con il guardiano**, nel caso in cui il guardiano abbia poteri significativi nei confronti del *trustee*.

Chi scrive tende a condividere le conclusioni dell'Ufficio, tuttavia è consapevole del fatto che le stesse sono particolarmente severe. Mentre nella risposta n. 796/2021 vi erano clausole che attribuivano un potere invasivo ai beneficiari che potevano addirittura far cessare l'atto, nel caso della risposta 9/2022 i beneficiari assumono semplicemente il ruolo di guardiano, situazione che chi scrive ha sempre sconsigliato, ma che per la prima volta è stata l'occasione per l'Agenzia per statuire l'interposizione del *trust*.

#### 5. Conclusioni dell'Agenzia in tema di imposizione indiretta

Un aspetto discutibile della risposta ad interpello, tuttavia, attiene all'inquadramento dell'**imposta indiretta** applicabile in sede di attribuzione dei beni dal *trustee* (dalla Fondazione) ai beneficiari.

In proposito dobbiamo ricordare come già la risposta ad interpello n. 398 del 10 giugno 2021 abbia avuto modo di rilevare come gli effetti dell'interposizione si riverberano solo a livello di fiscalità diretta ma non anche a livello, ad esempio, di imposta di donazione. Nella risposta n. 9/2022, pertanto, si legge che le somme attribuite ai beneficiari italiani rilevano ai fini dell'applicazione delle **imposte sulle successioni e donazioni**.

La precisazione rappresenta, peraltro, una ulteriore conferma del fatto che l'Agenzia ha ormai recepito il nuovo orientamento espresso nella bozza di circolare dell'11 agosto 2021, secondo cui l'imposta di donazione si applica nella fase finale del passaggio dei beni dal *trustee* al beneficiario(5).

Desta, ad ogni buon conto, una certa perplessità il passaggio successivo della risposta ove si legge che i trasferimenti in oggetto devono intendersi **mortis causa**, e che pertanto su di essi deve essere applicata l'imposta di successione sull'ammontare delle somme effettivamente percepite dai beneficiari.

Pertanto, poiché la **percezione delle somme di denaro** in esame costituisce "l'evento che dà luogo a mutamento della devoluzione dell'eredità", gli eredi ed attuali beneficiari della Fondazione dovranno provvedere a presentare la **dichiarazione integrativa** di cui al comma 6 dell'art. 28 del D.Lgs. 346/1990.

L'art. 28 D.Lgs. n. 346/1990 è quello che regolamenta la dichiarazione di successione. Ciò comporta, pertanto, che l'attribuzione delle somme renderebbe necessaria la "**riapertura della successione**" dei disponenti o dei primi beneficiari ormai defunti. Si legge, infatti, che, "Al seguito del decesso dei fondatori/beneficiari, tra i beni e i diritti dell'attivo ereditario di ognuno di essi erano compresi anche i diritti/benefici legati alla Fondazione trasmessi come previsto dal predetto regolamento".

Tale approccio è stato giustamente criticato in dottrina in quanto, se la Fondazione è assimilata al *trust*, la percezione non avviene *iure hereditario*, ma per effetto di quanto indicato nell'**atto di** *trust*. Non vi sarebbero, quindi, i presupposti né per applicare l'imposta di successione né per integrare la dichiarazione di successione del primo beneficiario defunto.

Si deve, quindi, applicare l'**imposta di donazione** considerando per aliquote e franchigie il rapporto di parentela esistente tra i fondatori e gli attuali beneficiari.

Un aspetto non affrontato dalla risposta ad interpello attiene alla **territorialità** dell'imposta di donazione o successione. L'imposizione, infatti, qualora si tratti di beni detenuti all'estero, non può discendere dalla mera residenza italiana dei beneficiari, essendo richiesta anche la residenza italiana del donante o del *de cuius*. Nel caso della Fondazione, come del *trust*, si porrebbe il problema, invero non risolto dalla bozza della circolare 2021, di capire se la residenza italiana del disponente debba essere valutata al momento della disposizione di beni in *trust* o al momento della morte dello stesso o in qualche altra fase della sua vita.

6. Non tutta l'interposizione vien per nuocere: ulteriori riflessioni a margine della risposta n. 9/2022

Dopo aver esaminato il contenuto della risposta ad interpello, è il caso di svolgere un esercizio interessante. Esaminiamo, infatti, a questo punto quali sarebbero state le conseguenze della fiscalità diretta ed indiretta nel caso in cui la Fondazione non fosse stata ritenuta interposta.

Ebbene, si deve ricordare che la lett. g sexies) del comma 1 dell'art. 44 del T.U.I.R. prevede che i **beneficiari residenti di trust opachi esteri** possono essere tassati sui frutti se questi risultano essere paradisiaci.

La **natura paradisiaca**, stando alla lettera della norma (art. 47-bis T.U.I.R.), dovrebbe riguardare i *trust* extracomunitari e diversi dallo Spazio economico europeo che scambia informazioni soggetti ad un livello impositivo privilegiato, ossia inferiore al 50% di quello italiano. La bozza di circolare 11 agosto 2021 ha avuto modo di precisare che si deve aver riguardo all'IRES del 24% o alla tassazione sostitutiva del 26% nel caso il *trust* ente non commerciale che produca esclusivamente **redditi di natura finanziaria**.

La **soglia di riferimento** è quindi rappresentata dal 12% o dal 13% a seconda dei casi. La bozza di circolare, tuttavia, in linea con la circolare n. 48/E/2007, ha ribadito che il beneficiario residente di un *trust* opaco residente non è tassato sulle attribuzioni ricevute.

Ci si deve chiedere se il chiarimento sia estensibile anche ai *trust* della UE e dello SEE che scambia informazioni ossia Norvegia, Islanda e Liechtenstein.

Invero, la tassazione dei **beneficiari di trust opachi** è prevista dall'art. 47-bis per i trust residenti in Paesi esteri con un livello impositivo inferiore al 50% di quello italiano. L'art. 47-bis trova applicazione solo per i Paesi diversi dalla UE e dallo SEE che scambia informazioni.

Il Liechtenstein appartiene allo SEE che scambia informazioni per cui dovremmo concludere che i beneficiari del *trust* non potrebbero essere tassati in Italia sulle attribuzioni ricevute.

In realtà, dalla bozza di circolare dell'11 agosto 2021, pare di leggere che il regime dei trust paradisiaci potrebbe riguardare anche quelli **comunitari** e dello **SEE con scambio di informazioni**.

A questo punto si deve valutare se la Fondazione sia soggetta o meno ad un **livello impositivo inferiore al 50% dell'Italia**. In caso di risposta negativa, *nulla quaestio*. Diversamente, in caso di basso livello impositivo, la Fondazione sarà considerata paradisiaca ed il beneficiario sarà tassato.

L'angolo visuale passa quindi alla tassazione del beneficiario e ci si deve chiedere quale sia la **base imponibile**. Secondo una prima tesi si dovrebbe ritenere che il reddito sia tassato sull'intero ammontare. Lo stesso, pertanto, comporterebbe la tassazione della plusvalenza sulla vendita dell'area edificabile. Invero, a pagina 19 della circolare in bozza si legge che la base imponibile dovrebbe essere determinata con i criteri italiani.

Le due soluzioni portano a risultati difformi. Infatti, se determino la base imponibile secondo le regole italiane, la plusvalenza immobiliare *ultra* quinquennale non è imponibile. Invece, se tasso il flusso di cassa percepito dal beneficiario, la tassazione pare inevitabile.

L'interposizione risolve questo problema.

Un altro aspetto da segnalare attiene all'influenza dell'**imposizione diretta** sulla tassazione finale delle attribuzioni. Sul tema, infatti, è interessante richiamare il contenuto del par. 2.3 della bozza di circolare, che affronta la fiscalità diretta ma che offre interessanti spunti anche in tema di imposizione indiretta.

Il par. 2.3 affronta il caso della determinazione del **reddito di capitale** in capo al beneficiario di un *trust* estero paradisiaco opaco.

Si ricorda che il comma 4-quater) dell'art. 45 del T.U.I.R. prevede che "Qualora in relazione alle attribuzioni di *trust* esteri, nonché di istituti aventi analogo contenuto, a beneficiari residenti in Italia, non sia possibile distinguere tra redditi e patrimonio, l'intero ammontare percepito costituisce reddito". L'Agenzia riconosce che si tratta di una **presunzione relativa**. Viene osservato che "l'intero ammontare percepito costituisce reddito di capitale per il beneficiario residente in Italia qualora non emerga, da apposita documentazione contabile del *trustee*, la distinzione fra:

- 1) **patrimonio**, costituito dalla dotazione patrimoniale iniziale ed ogni eventuale successivo trasferimento effettuato dal disponente (o da terzi) a favore del *trust*;
- 2) **reddito**, costituito da ogni provento conseguito dal *trust*, compresi i redditi eventualmente reinvestiti o capitalizzati nel *trust* stesso".

Anche se si sta affrontando il tema reddituale, è evidente che vi sono riflessi in tema di **imposizione indiretta**.

Se il contribuente non dimostra che le attribuzioni al beneficiario sono costituite da capitale/fondo, le stesse saranno tassate in capo a quest'ultimo come reddito di capitale.

Leggendo attentamente il passaggio della bozza emerge che il patrimonio è costituito da:

- dotazione inziale;
- ogni trasferimento successivo a favore del trust.

In sostanza, pare di intendere che il patrimonio del *trust* sarebbe sempre e comunque quello iniziale, intendendosi per **patrimonio iniziale** quello trasferito al *trust* in occasione dei vari atti dispositivi succedutisi nel tempo, al netto, ovviamente, del patrimonio riattribuito al disponente o consumato per la gestione delle spese del *trust* e senza considerare gli incrementi, quindi, dello stesso conseguenti alla realizzazione di redditi.

Secondo i chiarimenti del punto 2.3, in relazione ai *trust* non residenti, i **redditi già** assoggettati a tassazione in capo al beneficiario non costituiscono fondo.

In tal senso si pone anche il passaggio successivo della bozza, ove si legge che, "Qualora oggetto di distribuzione/attribuzione sia una somma di denaro derivante dalla vendita di un bene che era stato conferito in *trust* dal disponente, al fine di stabilire la quota da escludere dal reddito occorre far riferimento al costo o valore di acquisto del bene risultante dalla documentazione contabile".

In sostanza, il patrimonio non pare essere un ammontare pari alla base imponibile dell'imposta di donazione in fase di disposizione dei beni in *trust*, atteso che peraltro l'imposta non deve più essere applicata in tale momento. Si deve considerare il costo **fiscalmente riconosciuto del disponente**, con evidenti profili di incertezza in ordine alla determinazione dello stesso.

La bozza precisa, al successivo punto 3.3.2, che, "Al riguardo, fermi restando i chiarimenti dei paragrafi precedenti in relazione all'applicazione della norma citata e, in particolare, alle modalità con cui distinguere la quota riferibile al patrimonio da quella riferibile al reddito, alle predette attribuzioni di patrimonio è applicabile l'imposta sulle successioni e donazioni, ai sensi dell'art. 2, comma 47 del Decreto Legge 3 ottobre 2006, n. 262, sussistendone i relativi presupposti".

In sostanza, se chi scrive ha ben inteso, il richiamo ai fini della imposizione indiretta della ripartizione prevista ai fini della tassazione diretta dei beneficiari è fuori discussione.

Ebbene, se questo principio vale per i *trust* non residenti, non vi sono ragioni per distinguere a seconda che il *trust* estero sia paradisiaco o non paradisiaco.

(\*) Dottore commercialista in Castelfranco Veneto (TV).

(1) Nella risposta a interpello si legge che il parere del disponente risultava assolutamente necessario in situazioni come il caso di modifica dell'atto, in quanto "diversamente sarebbe nella sola disponibilità del *trustee* qualsivoglia modifica dell'Atto istitutivo, anche quelle che alterino la struttura della finalità del *trust* ovvero le stesse verità fondanti del *trust*". È come dire: capisco che letteralmente *trust* si può tradurre con fiducia, tuttavia, concedere un potere incondizionato al *trustee* appare un po' eccessivo e quindi l'invasività del disponente sembrava trovare una sua giustificazione.

L'Agenzia osserva che, pur riconoscendo la necessità che durante l'esistenza di un *trust* siano conservate la struttura originaria scelta dal disponente nonché gli scopi da questo indicati per l'istituto, si deve rilevare che tali finalità possono essere raggiunte con dispositivi diversi (ad esempio indicando limiti alle modifiche attuabili) e non esclusivamente prevendo la necessità del consenso del disponente, circostanza quest'ultima che appare limitante per l'autonomia del *trustee*.

- (2) G. Zoppis, "Trust inesistenti e poteri di guardiano e beneficiari: un accertamento non sempre agevole", in *il fisco*, n. 3/2022, pag. 243, E. Vial, "Un recente caso di interposizione del trust", in Commercialista telematico del 10 dicembre 2021; S. Bettiol, "I beneficiari invasivi rendono il trust interposto nei confronti del disponente", in Cesi Multimedia del 9 dicembre 2021.
- (3) Cfr. circolari 23 novembre 2009, n. 49/E, par. 1.2, e 23 dicembre 2013, n. 38/E.
- (4) In questo caso l'interposizione non porta a significative conseguenze reddituali in capo ai beneficiari, anzi, come si avrà modo di chiarire nel prosieguo, offre loro un trattamento che potrebbe essere anche di maggior favore rispetto al *trust* non interposto. La detenzione di investimenti esteri da parte dei beneficiari, tuttavia, comporta la necessità di ravvedere il quadro RW e l'IVIE.
- (5) Nello stesso senso risposta 15 febbraio 2021, n. 106, risposte 18 maggio 2021, nn. 351 e 352, risposta 9 giugno 2021, n. 398.
- (6) A. Busani, "Fondazione estera, distribuzioni con imposta di successione", in *Nt+Fisco* dell'11 gennaio 2022.